



Consiglio Regionale della Puglia



DDL Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria

Emendamento

All'art. 1 sostituire "30 aprile 2016" con "31 gennaio 2016"

offervoto

Full (ZULLA)

Greco (SARVA)

Caruso Venturi

Scamporrino

Antonello Fancello

~~<<Disposizioni relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016>>~~

AGGIUNTIVO AL DDL 146/2015
Art. - Commissario regionale Consorzi di Bonifica -

1. In deroga al comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 12/2011, il Presidente della Giunta regionale, per le finalità indicate dal comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 12/2011, può prorogare l'attività del Commissario straordinario regionale nominato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/2011 per un ulteriore termine massimo di mesi dodici.
2. Nell'espletamento della propria attività gestoria, il Commissario straordinario regionale è autorizzato ad avvalersi della norma di cui al comma 2, dell'art. 36 della legge regionale n. 45 del 28/12/2012.
3. Per le finalità di cui alla Legge Regionale 12/2011, il Commissario è autorizzato a utilizzare in maniera coordinata i dipendenti di tutti i Consorzi Commissariati.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B/R
28/12/2015

opponente

[Small handwritten mark]



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

La norma sostanziale per la quale si avanza proposta di inserimento nella legge di formazione del bilancio di previsione 2016 non ha natura finanziaria bensì di natura organizzativa

Nello specifico si rappresenta quanto segue:

Art. - *Commissario regionale Consorzi di Bonifica* -


- il comma 1 prevede la proroga del Commissario straordinario in carica, per potergli consentire di proseguire e possibilmente completare, il percorso di risanamento dei consorzi commissariati. Ciò, evidentemente comporta la necessità di fronteggiare le conseguenti spese;
- il comma 2 dà facoltà al Commissario straordinario di avvalersi di un sub-commissario a supporto della complessa attività già posta in essere e per il notevole numero di consorzi commissariati (4);
- il comma 3 dà facoltà al Commissario straordinario di organizzare una struttura di coordinamento alla quale, a secondo dei problemi da affidare, si possa mettere a disposizione le migliori risorse dei consorzi.

Il Dirigente della Sezione Foreste

Dott. Luigi Trotta

L'Assessore Risorse Agroalimentari

Dott. Leonardo Di Gioia



Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO dell'articolo:

<< Art. - Commissario regionale Consorzi di Bonifica ->>

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Con il presente articolo si provvede a garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali dei Consorzi di bonifica per l'esercizio 2016 consentendo, altresì, al Commissario di proseguire il percorso di risanamento.

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento: Bilancio autonomo

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

capitolo _____ ; importo _____ ;

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;

Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;

Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;

Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;

Upb _____, capitolo _____, importo _____ .

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. “dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”, “le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente”, ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l’ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

dal presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di norma di tipo organizzativo

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Foreste

Dott. Luigi Trotta



Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

4

Articolo AGGIUNTIVO AL DDL 146/2015

Integrazioni e modifiche all'art. 47 (*Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto vigneti*) della L.R. 14/2004

Dopo il comma 3 dell'articolo, è aggiunto il seguente comma:

4. I diritti di reimpianto vigneti di uva da vino, rilasciati con data di scadenza non conforme alla normativa vigente e confluiti nella riserva regionale, sono assegnati senza alcuna variazione della consistenza a titolo gratuito all'originario titolare entro il 31 dicembre 2015. Agli adempimenti conseguenti provvede la Sezione Agricoltura del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente.

La declaratoria del capitolo di spesa di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo è modificato come segue:

"b) capitolo di spesa: Somme destinate ad azioni afferenti al comparto vitivinicolo regionale"

al

D. Demarelli (PENTASAGUA)

28-12-2015 D. Demarelli (PENTASAGUA)

ufficiale

ARTICOLO DA INSERIRE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2016 O DI APPROVAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2016

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALL'ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2004

"Assestamento e prima variazione di previsione per l'esercizio finanziario 2004"

RELAZIONE

L'art. 47 della Legge Regionale 4 agosto 2004, n. 14 *"Assestamento e prima variazione di previsione per l'esercizio finanziario 2004"* detta disposizioni in materia di gestione della Riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti di uva da vino.

Nella riserva regionale dei diritti di reimpianto vigneti, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2003, vengono implementati i diritti di reimpianto vigneti non utilizzati dai produttori detentori degli stessi entro otto campagne viticole successive all'estirpazione. Successivamente, come disposto nel precitato provvedimento, i diritti confluiti in riserva sono assegnati a titolo gratuito o a titolo oneroso a produttori viticoli selezionati mediante avvisi pubblici.

L'operatività della Riserva regionale cesserà il 31 dicembre 2015, in ottemperanza dell'art. 230 del Reg. UE n. 1308/2013 e, pertanto, tutti i diritti presenti nella stessa devono essere assegnati entro tale data.

Il Servizio Provinciale dell'Agricoltura (S.P.A.) di Bari, a seguito dell'esito della ricognizione dei diritti di reimpianto non esercitati nelle otto campagne successive all'estirpazione del vigneto, con una prima nota prot. n. 81417 del 24/09/2015, a cui ha fatto seguito una seconda nota prot. n. 111847 del 14/12/2015, ha comunicato un elenco di n. 152 titolari per i quali i diritti di reimpianto vigneti rilasciati riportano date di scadenze non conformi alla normativa vigente, per una superficie complessiva di ettari 73,08. Infatti, contrariamente a quanto riportato nei singoli diritti concessi, gli stessi risultano già scaduti e privi di validità e di tanto è stata data informativa alle ditte interessate. Conseguentemente alcune ditte hanno fatto pervenire al SPA di Bari controdeduzioni e diffide finalizzate alla conservazione della titolarità del diritto rilasciato e a tal proposito il SPA di Bari ha proposto di valutare eventuali azioni da porre in essere per evitare l'insorgere di possibili contenziosi con i titolari dei diritti rilasciati con data di scadenza non conforme alla normativa vigente.

Tanto premesso, nel prendere atto della problematica rappresentata, si ritiene opportuno al fine di evitare un possibile contenzioso che probabilmente vedrebbe l'Amministrazione regionale soccombente, riassegnare a titolo gratuito agli originari titolari e con la medesima consistenza i diritti di reimpianto di che trattasi confluiti nella riserva regionale.


Per tali ragioni, si propone di integrare l'art. 47 con il seguente comma:

4. I diritti di reimpianto vigneti di uva da vino, rilasciati con data di scadenza non conforme alla normativa vigente e confluiti nella riserva regionale, sono assegnati senza alcuna variazione della consistenza a titolo gratuito all'originario titolare entro il 31 dicembre 2015. Agli adempimenti

conseguenti provvede la Sezione Agricoltura del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente.

Infine, considerato che l'operatività della Riserva regionale cesserà il 31 dicembre 2015, le somme che confluiranno nel capitolo di spesa "Somme destinate all'acquisizione di diritti di reimpianto da assegnare alla riserva regionale" non potranno essere più utilizzate per l'acquisizione di eventuali diritti di reimpianto da parte della Regione, da destinare alla riserva regionale per la successiva assegnazione.

Pertanto, si ritiene opportuno modificare la declaratoria del capitolo di spesa da "Somme destinate all'acquisizione di diritti di reimpianto da assegnare alla riserva regionale", di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 47 della LR 14/2004, in "Somme destinate ad azioni afferenti al comparto vitivinicolo regionale".

 (PONTASSUGLIA)

28.12.2015  (PONTASSUGLIA)

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con D.G.R. 2484/2010)-

Articolo ____

Integrazioni e modifiche all'art. 47 (*Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto vigneti*) della L.R. 14/2004

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Si intende integrare e modificare l'art. 47 della LR 14/2004 per consentire ai titolari dei diritti di reimpianto rilasciati dall'Ufficio Regionale competente per territorio con data di scadenza non conforme alla normativa vigente e confluiti nella riserva regionale dei diritti, di accedere alla Riserva Regionale a titolo gratuito per la riassegnazione del diritto originariamente posseduto.

Si intende precisare, infine, la declaratoria del capitolo di spesa afferente alla riserva regionale che cessa l'attività alla data del 31/12/2015.

Trattasi di spesa: corrente

Maggiore spesa prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Non si prevede una maggiore spesa.

Natura autorizzazione di spesa:

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc)

Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Agricoltura

Dott. Giuseppe D'Onghia



Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria